

e cautelari

ei Pm missibilità

tratta, invece, spiegavano le Sezioni unite, di una misura di carattere organizzativo che, se trasgredita, potrà eventualmente dare luogo a responsabilità disciplinare, senza però compromettere la rigidità dell'elenco delle cause di inammissibilità e nullità che il Codice ribadisce come tassative. Così la richiesta di misura cautelare ottenuta dal sostituto senza l'assenso del Procuratore non doveva essere ritenuta colpita dal nullità o inammissibilità. Il Ddl del Governo ha tenuto conto di questa osservazione, ma testimonia nello stesso tempo della volontà di non desistere dall'obiettivo dell'accentramento di competenze e responsabilità al Procuratore capo: così, a venire modificato, sarà proprio il Codice di procedura penale con l'inserimento di una nuova causa di ammissibilità e non più il solo ordinamento, in maniera da evitare le censure della Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

to classe di creditori chirografari al fine dell'efficace esercizio del potere di verifica della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

La decisione merita adesione in quanto, se è pur legittimo che il legislatore abbia sostanzialmente sottratto al tribunale ogni potere di merito circa la convenienza della proposta, è necessario che la volontà dei creditori si formi in maniera genuina, che tutti cioè possano partecipare in posizione effettivamente paritaria al procedimento destinato a formare la maggioranza. Il principio della forza vincolante della maggioranza per tutti i creditori presuppone il fatto che tale maggioranza si formi in maniera corretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANALISI

Tra il web e la stampa contatti da chiarire

di Carlo Melzi d'Eril

La recente sentenza della Corte di cassazione sulla responsabilità penale nei forum online ha reso evidente che la normativa sulla stampa non è sempre applicabile all'informazione via internet e ciò crea una disparità di disciplina che può apparire irragionevole. Fermo il principio di cui all'articolo 21, comma 1 della Costituzione, che garantisce la libertà di pensiero con ogni mezzo di diffusione, il legislatore ha poi previsto un "regime" peculiare (anche di rango costituzionale) per la stampa. D'altra parte, poiché le informazioni possono essere divulgate anche tramite internet, quest'ultimo, in tali casi, dovrebbe essere anch'esso annoverato nella categoria dei media.

L'identità di situazione concreta e di *ratio* potrebbe implicare norme analoghe per l'informazione a mezzo stampa e via internet. La lettera delle disposizioni concrete, però, costituisce a tratti un serio ostacolo. Gli stampati debbono contenere alcune indicazioni e i periodici hanno l'obbligo della registrazione; in caso contrario, chi intraprende la pubblicazione incorre nel delitto di stampa clandestina.

La legge 62/01 ha introdotto nella nozione di «prodotto editoriale» la «diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico», estendendo ad esso la normativa in tema di indicazioni obbligatorie e registrazione. Una interpretazione rigorosa e, soprattutto, la precisazione contenuta nell'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 70/03, lasciano intendere che il richiamo è funzionale a consentire il godimento delle provvidenze per l'editoria. La giurisprudenza sul tema è divisa: alcune pronunce escludono l'ap-

plicazione del reato di stampa clandestina alle pubblicazioni via internet (tribunale Aosta, 15 febbraio 2002) mentre altre, più recenti, affermano il contrario (tribunale Ragusa, sezione Modica, 8 maggio 2008).

Ancora: l'articolo 21, comma 3 della Costituzione prevede il sequestro di stampati solo in relazione a «delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi». A sua volta, il regio decreto 561/46 consente tale misura unicamente dopo una sentenza irrevocabile, tranne per l'ipotesi di stampa oscena o indecente, nel qual caso si può procedere immediatamente. Le altre fattispecie in cui si può effettuare il sequestro sono quelle di plagio e di apologia del fascismo.

Su quest'altro tema sembra emergere una maggiore uniformità, nel senso di una identità di garanzie per le pubblicazioni cartacee e telematiche. La Cassazione ha consentito il sequestro preventivo di annunci

reputati osceni divulgati da siti internet, facendo riferimento proprio alla disciplina sulla stampa (Cassazione 39354/07) e il tribunale di Milano, in sede civile (da ultimo sezione I, 15 gennaio 2009) e penale (sezione XI, 16 maggio 2002), ha escluso la possibilità di disporre cautele di articoli online.

Infine, l'articolo 13, legge 47/48 prevede un'aggravante per la diffamazione a mezzo stampa, con attribuzione di un fatto determinato, mentre l'articolo 57 del Codice penale punisce a titolo di colpa il direttore per omesso controllo se attraverso la pubblicazione siano commessi reati. Il riferimento alla «stampa» nelle disposizioni incriminatrici ne ha fatto, di massima, escludere l'applicazione ad articoli comparsi su testate telematiche (da ultimo, Cassazione 31392/08 e 24018/08). Non mancano, però, voci dissonanti: il tribunale di Aosta (26 maggio 2006) ha ritenuto la posizione del gestore di un blog identica a quella del direttore di una testata giornalistica stampata, condannandolo, di conseguenza, per gli interventi offensivi comparsi sullo spazio web da lui curato.

In sintesi: l'obiettivo coincidenza di situazioni permette, quando il tenore della legge lo consente, di applicare alle pubblicazioni tramite internet le regole previste per la stampa. A volte, tuttavia, in particolare per il divieto di estensione analogica delle disposizioni penali sfavorevoli, ciò non è possibile, col pericolo di oggettive disuguaglianze. È auspicabile, quindi, un intervento del legislatore che modelli con chiarezza la materia, in modo tale che garanzie, obblighi e responsabilità siano, razionalmente e nel loro complesso, estesi all'informazione diffusa con il "nuovo" mezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il precedente



Con la sentenza n. 10535 del 2009, la Corte di cassazione ha chiarito che chi interviene su un forum online non può pretendere di essere tutelato dalla norme che garantiscono la libertà di stampa. I messaggi possono essere sequestrati